

(PROVINCIA DI TRENTO)

del Consiglio Comunale

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	giust.	ingiust.
GASPEROTTI Arturo		
BATTISTOTTI Ilaria		
FASANELLI Daniele		
GIOVANELLA Matteo	X	
MADASCHI Roberto	X	
MATTEI Sara		
PEDROTTI Giulia		
RELLA Andrea		
VICENTINI Lucia		
ZAFFONI Mattia		
ADAMI Roberto		
ADAMI Fabrizio		
BARONI Daniela		
FORADORI Sara		
MAFFEI Manuel		

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale dott. Mauro Bragagna, in videoconferenza. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gasperotti Arturo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Pomarolo al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm., della L.P.10 febbraio 2005 n.1, della L.P.27 dicembre 2010 n.27 e della L.P.29 dicembre 2016 n.19, art.7 comma10.

Relazione.

Il D.Lgs. n. 175 di data 19 agosto 2016 “ *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)*”, al suo art. 24, comma 1, dispone che la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUSP e a livello provinciale di cui art. 7. della L.P. 19/2016.

Il medesimo D. Lgs. sopra riportato è stato integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

L'esito della ricognizione, ancorché negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (posticipata successivamente al 10 novembre 2017).

A seguito dell'avvenuta procedura sopra richiamata, le pubbliche amministrazioni devono procedere annualmente, giusto art. 20 del TUSP (D.L.gvo 175/2016), alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ve ne sia la necessità, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Nel nostro contesto territoriale il riferimento è all'art. 7, comma 11 della Legge provinciale n. 1 del 2005 ed all'articolo 24, comma 4 della Legge provinciale n. 27 del 2010, secondo cui si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Si precisa peraltro che anche il combinato disposto degli articoli 18, comma 3bis della L.P. 1/2005 e 24, comma 3 della L.P. 27/2010, prevede che “*la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:*

- a) *partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;*
- b) *società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.*

...

La Provincia e gli enti locali, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, oppure alla realizzazione di investimenti, se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con decreto del Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo. Anche in deroga al presente comma, resta salva la possibilità di adottare un piano di

ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte."

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Giusto art. 2, comma 1, lett. f) del TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*, e che pertanto non rientrano pertanto nell'ambito della ricognizione e della successiva razionalizzazione le partecipazioni dirette in associazioni, fondazioni, consorzi, aziende speciali o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'ente locale.

Nel corso degli ultimi anni il tema della razionalizzazione delle partecipazioni societarie è stato oggetto di disamina da parte dell'Amministrazione comunale ed in particolare:

- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 16 di data 18/06/2009 e n.8 di data 14/03/2011 è stata effettuata la ricognizione secondo quanto disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008);
- in data 31 marzo 2015 è stato elaborato ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.99 il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, secondo quanto disposto dalla Legge 23.12.2014 n. 190;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 79 di data 29 marzo 2016 è stato deliberato che non sussistevano motivazioni particolari per modificare il sopracitato Piano operativo di razionalizzazione, in adempimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1 comma 612 della Legge 190/2014;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.22 di data 28 settembre 2017 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pomarolo, in adempimento di quanto previsto dall'art. 7 co. 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 che ha imposto alle pubbliche amministrazioni di effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31 dicembre 2016, individuando quelle eventualmente che devono essere alienate e che tale adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017; tale provvedimento di ricognizione straordinaria costituisce inoltre aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione sopracitato;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.24 di data 27 dicembre 2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Pomarolo alla data del 31 dicembre 2017.

L'art. 24 della L.P. 27/2010 e ss.mm., definisce i criteri e le modalità secondo cui gli enti locali possono costituire e partecipare a società, fermo restando che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Si ravvisata ora la necessità di provvedere ad effettuare la ricognizione periodica ordinaria delle partecipazioni alla data del 31/12/2020, redatta sulla base degli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)"* emanati dal MEF il 29/11/2020.

Sono state pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente stesso.

Inoltre, sono state fatte le dovute considerazioni in merito a quanto stabilito in materia di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, ed in particolare l'art.18, comma 3bis della L.P. 1/2005.

Si ritiene pertanto di procedere all'approvazione della Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Pomarolo che prevede, in particolare, che non sussista ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta, per le motivazioni di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 *"Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica"* successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Vista la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 *"Legge collegata alla manovra di bilancio 2017"* e in particolare le *"Disposizioni in materia di enti locali e di società"* di cui all'art. 7 comma 10;

Vista la L.P. 1/2005, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)"*;

Vista la Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), art. 24 “Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali”;

Vista la Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria provinciale 2005), art. 18 “Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia”, comma 3 bis 1;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto lo Statuto comunale;

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera h del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Assunto agli atti Inoltre il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, espresso in data 16.12.2021, ed acquisito al prot.lo com.le in pari data sub. n. 6474.

Visti i pareri di regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario Comunale ed il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Associato, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. //, astenuti n. // su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni meglio esposte in premessa, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pomarolo alla data del 31 dicembre 2020, contenuta nel documento depositato in atti, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	01533550222	0,51%	MANTENIMENTO
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	01614640223	0,00054%	MANTENIMENTO
TRENTINO DIGITALE SPA	00990320228	0,0109%	MANTENIMENTO
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	02002380224	0,0226%	MANTENIMENTO
TRENTINO TRASPORTI SPA	01807370224	0,00034%	MANTENIMENTO
FARMACIE COMUNALI SPA	01581140223	0,0313%	MANTENIMENTO

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO: CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, TRENTINO DIGITALE SPA, TRENTINO RISCOSSIONI SPA, TRENTINO TRASPORTI SPA E FARMACIE COMUNALI SPA:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	ESITO RILEVAZIONE
Centro servizi condivisi scarl - indiretta di Trentino Digitale SpA, Trentino Riscossioni Spa e Trentino Trasporti SpA	02307490223	IN LIQUIDAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO 2021
SANIT SERVICE SRL - indiretta di Farmacie Comunali SpA	00697990224	MANTENIMENTO
UNIFARM SPA - indiretta di Farmacie Comunali SpA	00497760223	MANTENIMENTO
SET DISTRIBUZIONE SPA - indiretta di Consorzio dei Comuni	019328000228	MANTENIMENTO
Federazione Trentina delle Cooperazione soc.coop. - indiretta di Consorzio dei Comuni	00110640224	MANTENIMENTO
Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo soc.coop. - indiretta di Consorzio dei Comuni	00107860223	MANTENIMENTO
APT TRENTO, BONDONE VALLE DEI LAGHI SOC.CONS.R.L. - indiretta di Trentino Trasporti SpA	01850080225	MANTENIMENTO
CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L. - indiretta di Trentino Trasporti SpA	02313310241	MANTENIMENTO
CAR SHARING Trentino soc.coop. - indiretta di Trentino Trasporti SpA	02130300227	MANTENIMENTO
Distretto Tecnologico Trentino soc. consortile a r.l. - indiretta di Trentino Trasporti SpA	01990440222	MANTENIMENTO
RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA - indiretta di Trentino Trasporti SpA	01235070222	MANTENIMENTO

2. **Di precisare** che a conclusione della ricognizione di cui al precedente punto 1 non sono emerse circostanze che implichino l'adozione di provvedimenti di alienazione o razionalizzazione di partecipazioni societarie detenute dal comune.
3. **Di trasmettere** il provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016;
4. **Di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato;
5. **Di dichiarare**, con voti favorevoli n. 13, contrari n. //, astenuti n. // su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 - 4° comma L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. e ii;
6. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa, opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. di data 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell' allegato 1 del D.Lgs. di data 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Arturo Gasperotti
f.to digitalmente

Il Segretario Comunale
dott. Mauro Bragagna
f.to digitalmente

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale di Pomarolo per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal **31 dicembre 2021**.

Il Segretario Comunale
dott. Mauro Bragagna
f.to digitalmente

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 e ss.mm. e ii. "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige".

Il Segretario Comunale
dott. Mauro Bragagna
f.to digitalmente

